

	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	
	<b>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA</b>	
	<b>CONTRATTO D'APPALTO</b>	
	<b>TRA: L'Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata</b> (di seguito	
	denominata <i>Universita' o Ateneo o Stazione Appaltante</i> ), con sede in	
	Roma, Via Cracovia, n. 50 – 00133 – codice fiscale n. 80213750583 –	
	partita I.V.A. 02133971008;	
	<b>E:</b> la Società ....., con sede legale in ..... (...), Via	
	.....n. ..., CF e partita IVA ....., di seguito	
	denominato anche “ <i>Fornitore</i> ”;	
	<b>PER:</b> la fornitura ed installazione di un microscopio elettronico a	
	scansione a emissione di campo (FESEM) ad ultra-alta risoluzione per	
	analisi in alto vuoto e pressione variabile per le esigenze del Dipartimento	
	Scienze e Tecnologie Chimiche dell'Università degli Studi di Roma Tor	
	Vergata.	
	L'anno duemilaventiquattro addì .. del mese di ..... in una	
	sala dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, innanzi a me, Avv.	
	Paola Tranquilli, in qualità di Ufficiale Rogante, delegato con Decreto	
	Rettorale n. 54/2021 a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i	
	contratti dell'Amministrazione Universitaria, ai sensi e per gli effetti del	
	Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la	
	Contabilità, sono personalmente comparsi:	
	il Prof. Nathan Levialdi Ghiron, C.F. LVLNHN68B19F839J, nato a	
	Napoli, il 19/02/1968, nella sua qualità di Rettore e Legale	
	Rappresentante dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, presso	
	1	

	la cui sede per la carica è domiciliato, ed autorizzato ad intervenire al	
	presente atto in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del	
	.....;	
	il ..... C.F ....., nella sua qualità di Legale	
	Rappresentante della Società ....., con sede come	
	in epigrafe presso la quale per la carica è domiciliato.	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	- con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università in data	
	.././.... è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta di rilevanza	
	comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del Codice dei contratti (D.lgs. 36/2023),	
	da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più	
	vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura di un Microscopio	
	elettronico a scansione a emissione di campo (FESEM) ad ultra-alta	
	risoluzione per analisi in alto vuoto e pressione variabile, per l'importo	
	complessivo a base di gara di 500.000,00 Euro al netto di IVA e/o di altre	
	imposte e contributi di legge;	
	- la fornitura in oggetto rientra nell'ambito del Progetto "eXpanding	
	CHEMistry: implementing excellence in research and teaching" (X-	
	CHEM) Dipartimenti di Eccellenza 2023 – 2027;	
	- con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università in data	
	.././.... è stata aggiudicata, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, alla	
	società ..... la fornitura di un Microscopio elettronico a	
	scansione a emissione di campo (FESEM) ad ultra-alta risoluzione per	
	analisi in alto vuoto e pressione variabile, per un importo di .....Euro	
	+ IVA 22% pari a ..... Euro IVA compresa;	
	2	

	- che ai sensi del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., l'Università ha richiesto	
	l'informazione antimafia .....;	
	- che la società ..... ha adempiuto alla comunicazione del	
	proprio conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge	
	136/2010 e ss.mm.ii;	
	- che l'attività per la verifica dei requisiti di ammissibilità	
	dell'aggiudicatario si è conclusa con esito positivo;	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la	
	precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente	
	atto convengono e stipulano quanto segue:	
	<b>Art. 1 Oggetto del contratto</b>	
	L'Università affida al Fornitore, che qui accetta, l'appalto per la	
	fornitura, consegna e installazione di un microscopio elettronico a	
	scansione a emissione di campo (FESEM) ad ultra-alta risoluzione per	
	analisi in alto vuoto e pressione variabile, inclusi i servizi connessi, in	
	conformità al capitolato speciale dell'appalto, al disciplinare di gara,	
	all'offerta tecnica e all'offerta economica, quali parti integranti e	
	sostanziali del presente contratto, conosciute fra i contraenti anche se non	
	materialmente allegate.	
	<b>Art. 2 Dichiarazione</b>	
	Il Fornitore, come sopra rappresentato, dichiara di essere pienamente	
	edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, inerenti all'esecuzione	
	della fornitura di che trattasi.	
	3	

**Art. 3 Normativa e requisiti di conformità**

La fornitura oggetto del presente affidamento dovrà essere, in tutto, conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE e in Italia o che verranno emanati in corso d'opera, anche relativamente agli eventuali aspetti e particolari non riportati negli allegati di gara.

**Art. 4 Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura**

Il Fornitore garantisce l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale dell'appalto, nel disciplinare di gara, nell'offerta tecnica, nell'offerta economica e nel presente contratto.

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Il Fornitore s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Università da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza vigenti.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere nei locali di consegna della fornitura, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

Il Fornitore si obbliga, a dare immediata comunicazione all'Università,

	per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia influenza	
	sull'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto.	
	<b>Art. 5 Consegna e installazione</b>	
	La consegna dovrà avvenire presso la seguente sede: Dipartimento di	
	Scienze e Tecnologie Chimiche, Laboratorio X-CHEM LAB - Via della	
	Ricerca Scientifica, 1 - 00133 Roma (Italia).	
	La consegna dell'attrezzatura dovrà avvenire entro un massimo di 120	
	(centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del	
	presente contratto. In caso di consegne parziali, la data di consegna di	
	riferimento sarà quella relativa all'ultima componente consegnata.	
	L'installazione dovrà essere effettuata da personale tecnico qualificato	
	entro 15 (quindici) giorni lavorativi e consecutivi a decorrere dalla data	
	di consegna dello strumento.	
	All'atto della consegna il Fornitore dovrà rilasciare idoneo documento di	
	trasporto dal quale risultino in modo dettagliato i beni forniti.	
	La fornitura dovrà essere munita- per le componenti che lo richiedono—	
	della marcatura di certificazione “CE” richiesta dalle norme vigenti in	
	Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per	
	gli effetti della Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 recepita ed	
	attuata per l'Italia mediante D.lgs. 17 del 27 gennaio 2010 e ss.mm.ii.	
	La consegna delle attrezzature s'intende comprensiva di ogni relativo	
	onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non	
	esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna, installazione.	
	Il Fornitore è responsabile per l'imballaggio e, in tutti i casi, dovrà	
	assicurarsi che l'apparecchiatura sia fornita senza danni ed eventuali	
	5	

		deterioramenti delle prestazioni a causa delle condizioni di trasporto.	
		Le procedure di imballaggio e spedizione dovranno essere conformi alle	
		normative vigenti in materia di imballaggio e spedizione. In particolare	
		per operatori economici appartenenti a Stati membri dell'Unione	
		Europea, si applica la regola Incoterms 2020 - DPU (Delivered At Place	
		Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna). Per	
		operatori economici non appartenenti a Stati membri dell'Unione	
		Europea, si applica la regola Incoterms 2020 - DDP1 (Delivered Duty	
		Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna).	
		All'atto della consegna il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna	
		ed installazione in contraddittorio con l'Università.	
		Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera delle	
		apparecchiature, il Fornitore solleva l'Università da ogni responsabilità	
		per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non	
		imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo, negligenza o colpa	
		grave di quest'ultima.	
		<b>Art. 6 Importo contrattuale</b>	
		L'importo contrattuale, per la fornitura, consegna ed installazione, inclusi	
		i servizi connessi, dell'attrezzatura indicata all'art. 1, viene determinato	
		in ..... Euro (...../..) + IVA 22% pari a ..... Euro	
		(...../..) IVA compresa, come da Offerta economica.	
		<b>Art. 7 Subappalto</b>	
		E' ammesso il subappalto purché espressamente indicato nell'offerta. In	
		caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.	
		Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle	
		6	

	prestazioni oggetto del contratto.	
	L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.	
	Per la sua disciplina si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.	
	<b>Art. 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro</b>	
	Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	
	Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro.	
	Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
	Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.	
	<b>Art. 9 Collaudo della fornitura</b>	
	7	

	Il collaudo sarà effettuato nel luogo in cui lo strumento sarà installato	
	entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'installazione, in data	
	da concordarsi con il personale dell'Università, alla presenza congiunta	
	di un rappresentante del Fornitore e di uno o più rappresentanti del DSTC	
	dell'Università, inclusi il Referente tecnico. Durante la fase di collaudo,	
	dovranno essere dimostrate, verificate e documentate le caratteristiche	
	tecniche dello strumento dichiarate nell'Offerta tecnica, nonché il	
	corretto funzionamento dello stesso e di tutte le sue componenti tramite	
	l'esecuzione di misurazioni di prova e operazioni di collaudo e le relative	
	risultanze dovranno risultare da specifico verbale firmato dai	
	rappresentanti delle due parti (Fornitore e Università).	
	L'esito positivo del collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non	
	esonerano comunque il Fornitore da eventuali difetti ed imperfezioni che	
	non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al	
	momento dell'utilizzo. In tal caso la risoluzione dei difetti e delle	
	imperfezioni rilevate rientrerà nell'attività di manutenzione straordinaria.	
	Ogni onere derivante dal collaudo e dalle eventuali modifiche necessarie	
	per garantire la perfetta messa in funzione dello strumento è a carico del	
	Fornitore.	
	In caso di verifica con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità	
	di cui al successivo art. 12, il Fornitore dovrà provvedere, nel termine	
	fissato dall'Università, ad effettuare il corretto adempimento delle	
	prestazioni al fine di garantire il pieno rispetto delle caratteristiche della	
	fornitura previste dall'Offerta e la completa eliminazione degli	
	inadempimenti e delle irregolarità nell'esecuzione con eventuali oneri a	
	8	



	carico del Fornitore.	
	Qualora la apparecchiatura non superi, in tutto o in parte, le prove di collaudo, l'Università potrà esercitare la facoltà di:	
	- richiedere al Fornitore di mettere a disposizione a proprie spese, entro 20 giorni dalla data di formulazione della richiesta stessa, apparecchiature idonee a superare le prove di collaudo;	
	- risolvere il contratto per tutta o per la parte di fornitura non accettata al collaudo e porre a disposizione del Fornitore le apparecchiature che non hanno superato le prove per effettuarne il ritiro a proprie spese ed eventualmente procedere all'esecuzione in danno dello stesso Fornitore.	
	Per eventuali esigenze potranno essere previsti, a discrezione dell'Università, collaudi parziali.	
	<b>Art. 10 Fatturazione e pagamenti</b>	
	Il corrispettivo relativo al presente contratto, pari ad un importo di .....	
	Euro (...../..) + IVA 22%, potrà essere fatturato a decorrere dalla data del documento di trasporto.	
	Il pagamento della fornitura sarà effettuato al Fornitore sulla base della fattura emessa da quest'ultimo e, comunque, dopo il superamento positivo della fase di collaudo e l'approvazione da parte degli organi competenti del relativo Certificato di Regolare Esecuzione.	
	L'importo della fattura verrà corrisposto dall'Università, previa ricezione di regolare fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva, entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del collaudo con esito positivo della fornitura, con bonifico su conto corrente dedicato a	
	9	

	ricevere i pagamenti relativi alla presente fornitura, secondo le modalità	
	indicate dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., intestato al	
	Fornitore.	
	La fattura dovrà pervenire solo ed esclusivamente in formato elettronico	
	a seguito delle disposizioni contenute nel DM 55/2013 e dovrà essere	
	intestata a: Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dovrà indicare	
	tassativamente: il riferimento al presente contratto, il CIG e il CUP e	
	dovrà riportare il Codice Univoco Ufficio IPA: <u>3VO1EF</u> .	
	<b>Art. 11 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi</b>	
	<b>finanziari</b>	
	Il Fornitore, a pena di risoluzione del presente contratto, si è assunto tutti	
	gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.	
	136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti	
	finanziari relativi al presente contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi	
	finanziari, si comunica che il Codice CUP relativo al Progetto di che	
	trattasi è il seguente: <b>E83C23000340006</b> . Il Codice CIG attribuito	
	dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione è il seguente: .....	
	<b>Art. 12 Penalità per le fasi di consegna, installazione ed avviamento</b>	
	<b>del sistema</b>	
	Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento agli	
	obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel	
	presente contratto, l'Università provvederà a formalizzare, a mezzo	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo PEC, una	
	circostanziata contestazione scritta con invito a conformarsi	
	immediatamente alle prescrizioni violate, assegnando all'affidatario un	
	10	

	termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla	
	ricezione per adempiere.	
	Se il Fornitore non provvederà all'adempimento nel termine predetto,	
	l'Università potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai	
	sensi dell'art. 1453 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del	
	maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università stessa riterrà	
	opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.	
	Entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della	
	suddetta comunicazione dell'Università, il Fornitore può presentare	
	eventuali osservazioni; decorso tale termine, l'Università, qualora non	
	riceva giustificazioni, oppure, pur se ricevute non le ritenga idonee a	
	giustificare il comportamento dell'affidatario, applicherà le penali sotto	
	indicate, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune,	
	compresa la risoluzione del contratto.	
	Per ogni singola violazione o inadempienza contestata e non giustificata	
	adeguatamente che si risolve in una non corretta gestione della fornitura,	
	sarà applicata una penale nella misura sotto indicata:	
	- per il ritardo, rispetto al termine di consegna indicato al precedente	
	art. 5, imputabile all'affidatario: penale pari all'1 per mille per ogni	
	giorno naturale e consecutivo di ritardo;	
	- qualora il ritardo non giustificato sia superiore a 60 (sessanta) giorni	
	naturali e consecutivi, è facoltà dell'Università di avvalersi	
	dell'istituto della risoluzione espressa.	
	Le penali applicate ai sensi del precedente comma saranno trattenute dal	
	pagamento della fattura. L'ammontare complessivo di tutte le penali non	
	11	

	potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora ciò si	
	verificasse, l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto nei	
	confronti del contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere	
	alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese.	
	L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del risarcimento del	
	maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.	
	In caso di ritardo o rifiuto delle prestazioni, nonché in ogni altra	
	inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore,	
	l'Università potrà rivolgersi ad altra Impresa di fiducia, addebitando	
	all'appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute, oltre ad applicare le	
	sopra citate penali.	
	I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto operano di	
	pieno diritto senza l'obbligo per l'Università di costituire in mora il	
	Fornitore.	
	<b>Art. 13 Cauzione definitiva</b>	
	Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, il Fornitore costituisce una	
	garanzia fideiussoria pari a ..... Euro (...../00) a	
	mezzo polizza fideiussoria n. .... della .....	
	La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio	
	della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia	
	all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché	
	l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice	
	richiesta scritta dell'Università.	
	Si applicano le prescrizioni del succitato art. 117 del D.lgs. 36/2023.	
	<b>Art. 14 Garanzia, assistenza e formazione</b>	
	12	

	Il Fornitore si impegna a prestare garanzia a copertura totale <i>full risk</i> per	
	la durata di 12 mesi ( <i>salva l'eventuale offerta migliorativa</i> ) sull'intera	
	apparecchiatura oltre alla manutenzione ordinaria e a quanto altro	
	previsto nell'offerta tecnica e nel capitolato speciale, decorrenti dalla data	
	di avvenuto collaudo con esito positivo.	
	In tutti i casi la garanzia comprende anche la manodopera senza costi ed	
	oneri aggiuntivi per l'Università.	
	Inoltre, entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dall'esito positivo	
	del collaudo, in data da concordarsi con il personale dell'Università,	
	dovranno essere effettuate almeno 3 (tre) giornate di formazione <i>on-site</i>	
	in favore del personale utilizzatore del DSTC dell'Università, secondo	
	quanto previsto nel capitolato speciale di gara.	
	<b>Art. 15 Riservatezza</b>	
	Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,	
	ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione	
	dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli	
	in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione	
	a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari	
	all'esecuzione del presente contratto.	
	L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a	
	tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente	
	contratto.	
	L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano	
	di pubblico dominio.	
	13	

	Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.	
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Università ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa Università.	
	<b>Art. 16 Codice di comportamento, codice etico e patto di integrità</b>	
	Il Codice di comportamento (D.R. n. 1761 del 30.7.2014), il Codice etico (D.R. n. 2895 del 4.10.2012) dell'Università, così come il Patto di Integrità, già allegati alla documentazione di gara, sono da intendersi integralmente accettati e noti al fornitore.	
	La violazione da parte del Fornitore e dei propri dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato da questo Ateneo, è causa di risoluzione del contratto.	
	<b>Art. 17 Recesso</b>	
	Il Fornitore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale, anche parziale del contratto da parte dell'Università ai sensi dell'art. 1671 del c.c., salvo l'obbligo del preavviso di almeno 3 (tre) mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A/R. In caso di recesso l'Università terrà indenne l'impresa affidataria delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del mancato guadagno mediante il pagamento:	
	- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento della cessazione del rapporto, così come attestate da apposito verbale di	
	14	

	verifica redatto in contraddittorio dall'Università e dall'Impresa	
	affidataria;	
	- delle spese sostenute dall'Impresa.	
	Resta esclusa la facoltà dell'Impresa di recedere dal contratto.	
	L'Università si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto ai sensi	
	dell'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., qualora gli elementi	
	relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati	
	successivamente alla stipula del presente contratto.	
	<b>Art. 18 Divieto di cessione del contratto</b>	
	E' vietata, da parte del Fornitore, la cessione, anche parziale, del	
	contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione,	
	fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di	
	cui al D.lgs. 36/2023.	
	In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al	
	precedente comma, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento	
	del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.	
	<b>Art. 19 Responsabile dell'esecuzione del contratto</b>	
	Il Fornitore, all'atto della stipula del presente contratto, nomina quale	
	Responsabile Unico del contratto ..... mentre	
	il Referente Operativo è .....	
	Il Responsabile Unico del contratto del Fornitore, così nominato, sarà il	
	referente responsabile nei confronti dell'Università e, quindi, avrà la	
	capacità di rappresentarlo ad ogni effetto.	
	Il Responsabile Unico del Progetto per l'Università è la Sig.ra Barbara	
	Gallenzi.	
	15	

## **Art. 20 Trattamento dei dati personali**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D.lgs. 196/2003 ("Codice della Privacy"), così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell'art. 6, par. 1, lett. b ("esecuzione di un contratto") del GDPR.

Si indicano i seguenti riferimenti dei Titolari del trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati ("R.P.D."):

- Università degli Studi di Roma Tor Vergata:

Titolare: Università degli Studi di Roma Tor Vergata, mail: rettore@uniroma2.it, PEC: direzione.generale@pec.uniroma2.it, sede legale in Roma (RM), Via Cracovia n. 50, C.A.P. 00133.

R.P.D. e-mail: rpd@uniroma2.it, PEC rpd@pec.torvergata.it

- Fornitore .....

Titolare: ..... - PEC: ....., sede legale in ..... (...), Via .....n. ..., C.A.P. ....

R.P.D. e-mail: .....; PEC: .....@PEC.it.

Il Fornitore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, le cui finalità dovranno essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio, ai sensi



della normativa vigente in materia.

## Art. 21 Spese

Le spese relative alla stipulazione del contratto (bolli e spese di registrazione) sono a carico del Fornitore.

## Art. 22 Foro competente

Per le controversie derivanti dal contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **Art. 23 Elezione di domicilio**

A tutti gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze dal medesimo derivanti, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche anche processuali, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi come indicate in premessa. Ogni variazione del domicilio così eletto avrà efficacia solo se comunicata alla parte contraente a mezzo di lettera Raccomandata con A/R oppure a mezzo PEC.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto su supporto informatico su ... pagine e ... righe, escluse le firme, della pagina ... ed a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

## LA SOCIETA'

## L'UNIVERSITA'

.....

## IL RETTORE

(.....)

(Prof. Nathan Levialdi Ghiron)

## L'UFFICIALE ROGANTE

(Avv. Paola Tranquilli)